



R.G. n. 402/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA

Udienza del 26 marzo 2026.

Sono presenti per gli attori l'avv. Lorenzo Tolaini in sostituzione dell'avv. Pierpaolo De Maio, laddove per parte convenuta compare l'avv. Barbara Ghittoni. Gli avvocati insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

Il Giudice

Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:

Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. *Parte_1* (C.F. *C.F._1*) e *Parte_2* (C.F. *C.F._2*) convenivano dinanzi a questo Tribunale la ditta "*Controparte_1*" (P. IVA *P.IVA_1*, C.F. *C.F._3*), in persona del suo omonimo titolare *pro tempore*, sig. *CP_1* al fine di sentirlo condannare al risarcimento ex artt. 1667 e 1668 c.c. in ragione di vizi a seguito dell'installazione di una piscina sulla loro proprietà. In via subordinata domandavano ex art. 1453 c.c. l'accertamento dell'inadempimento di parte convenuta e la condanna ex art. 2931 c.c. al risarcimento in forma specifica, con rifusione delle spese dell'espletato A.T.P. e del presente giudizio di merito.

Si costituiva parte convenuta, opponendosi alle attoree pretese, rilevandone la tardività nonché l'incompetenza *ratione valoris* di questo Tribunale, essendo la causa del valore dichiarato inferiore ad € 10.000,00. Spiegava altresì domanda riconvenzionale riguardo alle spese dell'espletato procedimento di ATP.

Il processo si svolgeva presso altro Giudice, il quale non ammetteva i capitoli di prova richiesti da parte attrice, ammettendo invece quelli di parte convenuta. Svolte le prove ammesse, il Giudice rinviava per p.c. In seguito la causa era assegnata al sottoscritto, che provvedeva a fissare udienza per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.

In via preliminare si osserva che l'atto introduttivo della causa è stato notificato al convenuto in data 30/1/2024, quindi nel vigore del nuovo limite di competenza *ratione valoris* del G.d.p., tuttavia il valore della domanda unito al valore della spiegata riconvenzionale supera i 10.000,00 Euro, pertanto la causa deve ritenersi correttamente radicata presso questo Tribunale.

Nel merito occorre valutare preliminarmente la fondatezza della spiegata eccezione di decadenza e prescrizione *ex art.* 1667 c.c. sollevata da parte convenuta opposta. Sul punto si osserva che il committente ha avuto piena e completa conoscenza dei vizi soltanto a seguito del deposito della CTU resa in sede di ATP, avvenuta il 30/1/2023, laddove la consegna dell'opera risale al 2018. Di conseguenza la tutela accordata dall'art. 1667 c.c. non può trovare applicazione, essendo superati i due anni e non risultato provato il dolo dell'appaltatore, essendo indifferente la data della scoperta del vizio ai fini della decorrenza della prescrizione.

La formulazione delle domande non esclude, tuttavia, la riqualificazione del fatto come difetto rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1669 c.c., ancorché non espressamente qualificato dalla parte, restando la qualificazione del fatto nella potestà del Giudice. Nel caso di specie parte attrice ha infatti allegato la presenza dei difetti e la loro gravità, nonché la necessità di interventi strutturali, circostanze, queste, accertate dal C.T.U. La sua domanda può quindi essere qualificata come domanda risarcitoria *ex art.* 1669 c.c., ricorrendone i presupposti.

Dovrà, di conseguenza, trovare accoglimento la suddetta domanda risarcitoria nel senso di porre a carico di parte convenuta l'importo dai danni, stimato dal C.T.U. in € 5.385,00 oltre I.V.A. nonché € 635,00 per le spese di C.T.P.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono quindi la soccombenza, restando ad integrale carico di parte convenuta le spese di C.T.U., liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:

- 1)** Condanna la convenuta ditta “ *Controparte_1* ” al risarcimento del danno in favore degli attori *Parte_1* ed *Parte_2* , che liquida in complessivi € 5.385,00 oltre I.V.A. come per legge, oltre a interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo ed oltre a rimborso spese di CTP, nella misura di € 635,00.
- 2)** Condanna la ditta convenuta alla rifusione delle spese processuali degli attori, che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge;
- 3)** Pone definitivamente a integrale carico di parte convenuta le spese di C.T.U., che liquida in € 600,00 per compenso ed € 30,00 per cassa previdenza geometri.

Il Giudice.

Dott. Giovanni Piccioli.